



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

Dott.	Rosalia	Rinaldi	Presidente
Dott.	Franco	Corbo	Consigliere
Dott.	Cesare	Castellani	Consigliere rel.

Provvedendo a seguito del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35 del D. L.vo 28.1.2008 n. 25, da [REDACTED], nato a Oyem (Gabon) il 27.8.1987, elettivamente domiciliato in Torino, Largo Cibrario 10, presso lo studio dell'Avv. Ornella Fiore, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata a margine del reclamo, avverso la sentenza con cui in data 23-30.5.2011 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso nei confronti della decisione 27.1.2011 della Commissione Territoriale di Torino di non riconoscere la protezione internazionale;

pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa N. 717/2011 Reg. V.G.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte reclamante:

"Ogni contraria istanza disattesa e respinta, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata:

- in via principale, previa disapplicazione del provvedimento adottato, in data 27.1.2011, dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, in quanto inesistente, nullo, illegittimo, inmotivato, infondato o come meglio ritiene, accertare e dichiarare, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 722/54, e degli artt. 2, lett. e) e 11 D. Lgs. n. 251/2007, lo status di rifugiato in capo al ricorrente, [REDACTED]

- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ([REDACTED]) al ricongiungimento della protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 17 D. Lgs. n., 251/2007.

Con vittoria di spese e competenze".

cost.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████, nato in Gabon, si rivolgeva alla Commissione Territoriale di Torino per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico o altra misura di tutela internazionale giustificante il rilascio del permesso di soggiorno in Italia.

La Commissione, sentito personalmente il ricorrente in data 27.1.2011 in presenza dell'interprete, con provvedimento emesso in pari data, concludeva ritenendo l'insussistenza dei presupposti per accordare la protezione richiesta, ma, al contempo, investiva il Questore di Torino per il rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ("vulnerabilità del ricorrente" e necessità di sottoporsi ad accertamenti medici) ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. L.vo 268/1998.

Il sig. ██████████ proponeva quindi ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 35 D. L.vo 25/2008, formulando, gradatamente, istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato politico o, comunque, della protezione sussidiaria.

Il Tribunale ha respinto la domanda con sentenza del 23-30.5.2011.

██████████ propone reclamo alla Corte d'Appello e censura la decisione del Tribunale svolgendo i motivi che verranno più avanti esaminati.

Il P.G., informato, in data 5.7.2012 ha comunicato di non intervenire nella causa.

All'odierna udienza il sig. ██████████ comparso e ha fornito ulteriori ragguagli sulla sua situazione personale e sulle vicende che lo hanno indotto a lasciare il proprio Paese e a formulare richiesta di protezione internazionale. La difesa ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

* * *

Premesso che sul piano pattizio la disciplina dello *status* di rifugiato è stata introdotta con la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con legge 24 luglio 1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970 n. 95, e che la specifica "riserva geografica" posta dall'Italia in sede di ratifica della Convenzione di Ginevra è venuta meno a seguito del decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990 n. 39, l'attuale normativa interna in materia di protezione internazionale è contenuta, essenzialmente, nel D. L.vo 19 novembre 2007 n. 251, che ha dato attuazione alla Direttiva 2004/83/CE (c.d. Direttiva sulle qualifiche), e nel D. L.vo 28 gennaio 2008 n. 25, in esecuzione della Direttiva 2005/85/CE (c.d. Direttiva procedure). Il primo decreto legislativo si occupa in modo preminente degli aspetti sostanziali (condizioni per l'accesso alle varie misure), il secondo delle procedure da osservare in sede amministrativa e giurisdizionale.

In base all'art. 2 lett. e) del D. L.vo 251/2007 si considera "rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10".

La normativa definisce altresì in cosa debbano consistere gli "atti di persecuzione": ne parla l'art. 7 del citato D. L.vo, che per chiarezza viene riportato:

Cesari

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento della status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 10 comma 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

Va, inoltre, dato atto della competenza a conoscere la causa di questa Corte, a norma dell'art. 35 l. L.vo 25/2008, che attribuisce al giudice ordinario (Tribunale e Corte d'Appello) la cognizione in ordine alle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra riportati, il reclamo proposto dal sig. ████████ può essere accolto, ricorrendo i requisiti di legge che stanno alla base dello status di rifugiato politico.

Il reclamante ha riferito:

- di essere stato fermato, il 15.9.2009, a Port Gentil, città in cui viveva, da un gruppo di uomini in divisa, mentre tornava, vigente un periodo di coprifuoco, dal luogo di lavoro (commercio di generi di abbigliamento);

- che a seguito di una perquisizione nell'abitazione, effettuata in quanto appartenente all'etnia Fang, orientata politicamente in favore delle forze di opposizione, i militari gli sequestravano alcune magliette con colori riconducibili ad uno dei partiti dell'opposizione (Union du Peuple Gabonais);

- di esser stato perciò condotto in caserma e, in seguito, per circa otto mesi, al carcere di Port Gentil, dove subiva interrogatori e torture;

- che i fatti di cui sopra avvenivano nel periodo in cui, dopo le elezioni Presidenziali dell'agosto 2009, si scatenarono lotte civili tra diversi gruppi etnici e religiosi per via dell'accusa di brogli elettorali da parte dei partiti dell'opposizione;

- di essere stato oggetto di persecuzioni in quanto appartenente all'etnia Fang e aderente alla religione cattolica;

- che, nei fatti, egli si era procurato le magliette a soli fini commerciali, per far fronte alle richieste che gli erano pervenute;

Gst.

- che la carcerazione si era conclusa con la sua fuga, grazie all'appoggio di una persona che lavorava nell'infermeria;

- che, appena giunto in Italia, si era presentato subito alla Questura di Torino per depositare la domanda di protezione internazionale.

Sia la Commissione Territoriale che il Giudice di prime cure hanno respinto le domande del sig. ■■■■ evidenziando la scarsa credibilità del suo racconto complessivo e l'assenza di riscontri oggettivi "sufficienti". Si è argomentato che in Gabon all'etnia Fang appartiene una parte consistente della popolazione e il cittadino straniero non ha provato per quale motivo l'autorità si sarebbe decisa a perseguire proprio lui. E' vero che la parte ha prodotto documentazione medica relativa a disagio psichico e ad esiti di lesioni personali, ma "non vi è prova alcuna che tali lesioni siano riconducibili agli episodi di tortura e di violenza in carcere di cui il ricorrente asserisce di essere stato vittima". Inverosimile si presenta, infine, la modalità di fuga dal carcere, sicché non vi sono, in definitiva, le condizioni per accordare una tutela più ampia rispetto a quella umanitaria.

La Corte non condivide le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado.

Invero l'impugnata sentenza non ha apprezzato in modo adeguato alcuni elementi posti alla base della domanda di protezione ed, in particolare, l'aderenza del racconto del cittadino straniero alla situazione sociopolitica del Gabon nel periodo considerato, e, soprattutto, i concreti riscontri che si affiancano alla narrazione.

Alcuni rapporti internazionali sulla situazione del Gabon nel periodo in cui si colloca la vicenda in esame (anno 2009), prodotti con in prime cure e in sede di reclamo, confermano, infatti, l'esistenza di un clima sociale turbolento, con scontri di piazza, arresti e detenzioni arbitrarie, una critica situazione carceraria, unitamente a scarsa obiettività del sistema giudiziario.

D'altro canto la narrazione del richiedente si presenta sufficientemente circostanziata ed esente da illogicità o contraddizioni interne. I primi giudici rilevano che l'appartenenza all'etnia Fang sarebbe dato troppo generico per giustificare un'azione di polizia ritorsiva, ma non si considera che fu l'esito della perquisizione e il rinvenimento del materiale politicamente "sensibile" (almeno ad un primo giudizio) a comportare la privazione di libertà del soggetto.

Va poi considerato che è stata versata in atti una documentazione sanitaria particolarmente ampia ed articolata: si va dalle cartelle cliniche relative ad accertamenti al DEA del 24.8.2010 e seguenti (quando i medici suggerirono l'impiego di due stampelle e cure farmacologiche, per gonartrosi agli arti inferiori, riscontrando altresì tumefazione a un dito del piede destro), alle relazioni 25.1.2011 e 15.3.2011 sino, da ultimo, all'ampia relazione etnopsichiatrica 13.6.2012 a firma del responsabile del Centro "Frantz Fanon" di Torino (come da memoria con documenti depositata il 9.7.2012).

Tale documentazione dà atto, nel suo insieme, di un quadro psicofisico compromesso, sia per gli aspetti medici descritti, sia per quelli psicologici, tali da giustificare una diagnosi di "Disturbo post-traumatico da stress", e da rendere necessario un trattamento psicoterapeutico e farmacologico (a base di ansiolitici e euipnici), a cui il paziente si è regolarmente sottoposto.

Giungendo, conclusivamente, alla sintesi di tutti gli elementi sin qui esposti, l'istanza di protezione internazionale appare sufficientemente credibile e documentata, rispondente alle condizioni di cui all'art. 3 del D. L.vo 251/2007. Se è vero che il

Gst.

reclamante non ha offerto una prova della specifica riconducibilità dei pregiudizi subiti sul piano fisico e psichico ai comportamenti di cui egli assume essere stato vittima, è altrettanto vero che si è di fronte a un insieme di dati oggettivi pienamente compatibile, anche per la posizione degli esiti cicatriziali sul corpo, con la narrazione delle lesioni patite durante la carcerazione, periodo in cui le percosse avevano colpito gli arti inferiori del soggetto.

Il reclamo va pertanto accolto e l'accesso allo *status* di rifugiato politico rende superflua la trattazione degli ulteriori motivi d'impugnazione.

Non essendovi stata costituzione di altre parti non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia


Visti gli artt. 1 seg. D. L.vo 28 gennaio 2008 n. 25
in accoglimento del reclamo e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, in data 23-30 5 2011:

riconosce al sig. [REDACTED] lo *status* di rifugiato politico;
nulla in punto spese;

si comunichi alle parti e (via fax) alla Commissione Territoriale per il
riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Torino.

Torino, 11 luglio 2012.

IL CONSIGLIERE EST.
(Cesare Castellani)




Il Funzionario Giudiziario
Maria IOVANE




MINUTA DEPOSITATA in Cancelleria
in data 12 NOV. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Maria IOVANE



Depositato in Cancelleria
11 3 NOV. 2012

Il Funzionario Cancellieria
Maria IOVANE



A norma dell'art. 9 D. L.vo 28.1 2008 n. 25 le parti sono avvisate che contro la presente sentenza può essere proposto ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa.